

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 2 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.

Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo'	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it

www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore

twitter.com/mucchieditore

instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di giugno del 2020.

Marco A. Fenocchio

IL PUNTO SU *LYTAI* E *PROLYTAE* (COSTITUZIONE *OMNEM*, § 5)*

È un fatto parlante che nella costituzione *Omnem* si trovino concentrati i moventi ideologici totalizzanti che vogliono uno studentato tutto preso dal dovere, dal compito di apprendere quella che ormai è divenuta una *legitima scientia*¹, il diritto trasmutato nell'essenza dal bronzo delle 'antiche favole'² alla pienezza dell'oro raggiunta grazie al sigillo del volere imperiale. Altrettanto palpabile è che la legittima scienza sia sapere delle leggi, giacché in forza della *legum permutatio*, fenomeno che ha soprattutto assorbito le energie critiche di Filippo Gallo negli ultimi anni³, gli scritti prudenziali classici van-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. anche *Omnem*, § 6: *Discipuli igitur, omnibus eis legitimis arcanis reseratis, nihil habeant absconditum*.

² Sono da ponderare con attenzione le conclusioni cui è pervenuto G. FALCONE, '*Legum cunabula*' e '*antiquae fabulae*' (*cost. Imperatoriam 3*), in *Studi in onore di A. Metro*, II, Milano, 2010, p. 283 ss. e '*Fabulis*', non '*tabulis*', in *cost. Imperatoriam 3*, in *AUPA*, 58, 2015, p. 303 ss. Sulle «*fabulae* degli antichi» cfr. A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli, 2011, p. 50. Mette conto tuttavia di ricordare come la lettura convenzionale dell'espressione sia stata recentemente contestata da D. PUGSLEY, *Justinian's welcome to the Constantinople law school*, in *Fundamina*, 24.1, 2018, p. 64 ss., per cui le *antiquae fabulae* erano una estrinsecazione del lavoro collettore di Triboniano, Teofilo e Doroteo, rifiutata da Giustiniano, che aveva chiesto loro «a set of Institutes» (*ivi*, p. 63): il termine non dovrebbe tradursi per il Pugsley come 'antiche favole', ma come vecchie esposizioni o enunciazioni, meglio come 'antiche citazioni' (*fabula* in una connotazione non negativa varrebbe come 'discorso' o 'argomentazione'). Giustiniano non voleva almeno per le sue Istituzioni citazioni e squarci che andassero ancora sotto il nome degli antichi giuristi (non voleva cioè un patchwork di *antiquae fabulae*), ma il respingimento della raccolta non avrebbe impedito un riciclo del materiale comunque approntato, che venne sempre secondo lo studioso rimesso in gioco per allestire i titoli D. 50.16 e 17 delle Pandette, originariamente nemmeno previsti (*ivi*, p. 57 ss.).

³ Da ultimo v. F. GALLO, *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino, 2010, pp. 30 ss. e spec. 42 ss.; Id., *Carattere ideologico*

no studiati per l'avvenire come *leges* in ultima analisi importanti e degne di studio perché nobilitate dall'approvazione imperatoria. In questo senso la costituzione ha attirato l'attenzione soprattutto nella forte immagine del § 11, il conclusivo, in cui è plasmata quasi materialmente la irreversibile trasformazione impressa al diritto e alla sua trasmissione presso le generazioni future⁴.

Nello stesso testo hanno accoglienza altri motivi, seppure sempre connessi alla esaltazione dell'ideologia legalistica che imbeve tutto il progetto di Giustiniano, in dipendenza della chiara percezione che un disegno così ambizioso non poteva prescindere per il dopo da una milizia ben formata di esperti di diritto (quello esclusivamente legale), capace di perpetuare nei modi dell'operare quotidiano – naturalmente senza apporti personali o aberrazioni poetiche – la concezione ricevuta (che sarebbe addirittura un lasciapassare per la *felicitas*⁵) e, così, anche nutrire speranze per la copertura dei posti diretti-

della soggezione del giudice alla legge, Torino, 2014, pp. 50 ss., 74; Id., *Ius, quo utimur*, Torino, 2018, pp. 7 nt. 7 e 8 nt. 9, 11. In rapporto a ciò una sintesi preziosa, non solamente ricognitiva, va reperita in M. MIGLIETTA, *Alle origini della rimozione del pensiero celsino: la 'legum permutatio' giustiniana*, in *Celso teorico del diritto*, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2016, p. 3 ss. (anche in *Sem. Compl.*, 29, 2016, p. 139 ss., da cui citerò nel prosieguo). Il saggio, ricco di spunti e aperture prospettiche, origina da un intervento convegnistico ben raccontato da L. SOLIDORO, *Sull'attualità del pensiero celsino*, in *TSDP*, 8, 2015, p. 4 ss.

⁴ Cfr. essenzialmente F. GALLO, *La legum permutatio giustiniana e rivoluzione giuridica ignorata della nostra tradizione. Introduzione al tema*, in *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito*, II, Alessandria, 2011, p. 527 ss., ora in *Opuscula selecta II*, a cura di M. MIGLIETTA, M.A. FENOCCHIO, E. SCIANDRELLO, Alessandria, 2018, p. 427 ss. Sul § 11 di *Omnem* consigliabile la conoscenza di M. MIGLIETTA, *Alle origini*, cit., p. 154 ss. Senza colleganze la trattazione di C. HUMPHRESS, *Law in practice*, in *A companion to late antiquity*, edited by P. ROUSSEAU, Oxford, 2009, p. 377 ss.

⁵ Ai *discipuli* formati e istruiti a suo modo l'imperatore augura d'essere in *omni loco aevoque felices* (*Omnem*, § 6). M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, II.2, Perugia, 2007, p. 400 ss., soppesa nei termini appropriati il valore di queste parole: forse non era in gioco un afflato che ispirasse la vita intera, ma più banalmente la riuscita professionale delle future carriere burocratiche.

vi nevralgici della macchina burocratica statale⁶: non è un caso che si richieda in primo luogo ammirazione per il prodotto eccelso di chi si era reso interprete della volontà divina, assegnando ai diversi anni di formazione giuridica, cinque in tutto, lo studio di blocchi di opere con un certo senso di lungimiranza, non troppo pretenzioso se si guarda all'esito anche della singola e per così dire 'settoriale' vicenda giuridica, in stretta pertinenza allo studio delle materie giuridiche.

Omnem è infatti *epistula* soprattutto famosa per il complessivo riordino recato alla materia degli studi giuridici, prima dell'intervento ridotti a uno stato lacrimevole⁷, colpendo l'immaginazione sotto svariati profili: oltre alla permutazione delle leggi, il collegamento tra il ritoccato *syllabus* e le sequenze trasmissive delle Pandette⁸, l'inizio e la fine degli anni accademici⁹, la riconferma del divieto di *sigla ponere*¹⁰, l'ac-

⁶ Si vedano M. MIGLIETTA, *Alle origini*, cit., p. 172 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 463; L. SOLIDORO, 'Habent sua sidera lites': sulla storia dell'imponderabile nell'avventura processuale, in *TSDP*, 11, 2018, p. 40 ss.

⁷ Il *cursus studiorum* antegiustiniano era, nelle parole di G. FLACH, *De l'enseignement du droit chez les Romains*, Strasbourg, 1873, p. 138, «trop mesquin et trop insignifiant en comparaison des monuments innombrables de la science du droit».

⁸ Famosa e citata, anche se in misura via via decrescente, l'intuizione di A. VON SCHEURL, *Zur Geschichte der Pandekten-Ueberlieferung*, in *ZRG*, 12, 1876, p. 143 ss., che appunto istituiva un aggancio ai contenitori del *Digestum vetus* e dell'*Infortiatum* rispetto al quantitativo di libri che si studiavano nelle scuole (i primi 36, con lezioni che si facevano unicamente sui libri 1-23, 26, 28 e 30). Sotto altro riguardo, si è di recente ipotizzato che la stessa partizione in sette parti del Digesto sia atta a rivelare un collegamento col vecchio curriculum di studi, ciò che impone l'importanza di questo nel processo di compilazione: W.J. ZWALVE, TH. DE VRIES, *The new temple. On the origin, nature and composition of the partes Digestorum*, in *TR*, 85, 2017, p. 492 ss., spec. 494, dove si legge che la divisione è «derived from educational practices current long before the introduction of Justinian's legislative program».

⁹ S. SCIORTINO, *La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleo dei rescritti latini del Codex*, in *AUPA*, 56, 2013, p. 151 ss., secondo il quale l'anno accademico iniziava a gennaio e dunque corrispondeva con l'anno solare.

¹⁰ *Omnem*, § 8. Tocca lateralmente il punto, ora, anche G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, p. 152, nt. 149.

coglimento nella dimensione culturale del pieno medio evo¹¹, la disseminazione dei riferimenti in essa ai *libri singulares*¹², la particolarità infine delle attribuzioni conferite agli studenti per ciascun anno di corso, e più di preciso per il quarto ed il quinto, dove i discenti avrebbero preso rispettivamente gli appellativi di *lytai* e di *prolytae*¹³.

Proprio questi due nomi, ammantati di un po' di mistero fin dalle prime letture della *constitutio*, saranno oggetto di un tentativo di riesame in queste pagine, ma è necessario premettere a ogni considerazione la riproduzione della parte di *Omnem* che ci riguarda, affinché i primi passi siano mossi privilegiando in primo luogo quanto si può e deve ricavare dal dato prettamente testuale.

Dal taglio della testimonianza emergono indici che con qualche ragione danno prevalenza a chi ritiene che dopo tre anni di lezioni ci fossero due anni di *Selbststudium* o *Privatstudium*¹⁴ (se e con quale intensità di controllo professoria-

¹¹ Si vedano W.J. ZWALVE, *Text & Commentary: the legal middle ages and the Roman law tradition: Justinian's const. Omnem and its medieval commentaries*, in *Neo-Latin commentaries and the management of knowledge in the late middle ages and the early modern period (1400-1700)*, edited by K. ENENKEL, H. NELLEN, Leuven, 2013, p. 349 ss.; P. PASQUINO, *La fortuna della 'Omnem' in età medievale: i luoghi di insegnamento del diritto*, in *TSDP*, 7, 2014, p. 1 ss.

¹² Il problema ha attirato l'acribica attenzione di G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 137 ss. e spec. 163.

¹³ In manoscritti più recenti come la *Vulgata o Littera Bononiensis* si leggeva *hircos* e *coloritas*, espressioni già attaccate con precorrente spirito critico da Angelo Poliziano. Vedere F. BUONAMICI, *Il Poliziano giureconsulto o della letteratura nel diritto*, Pisa, 1863, p. 83; E.A. DE NEBRILJA, *Iuris civilis lexicon*. Introducción y edición crítica de José PERONA, Salamanca, 2000, p. 164; V. BRANCA, *Poliziano e l'umanesimo della parola*, Torino, 1983, p. 186; M. PESET, *Humanismo en las facultades de leyes (siglos XVI a XVIII)*, in *Tradición clásica y universidad*, ed. F.L. LISI BERETERBIDE, Madrid, 2011, p. 316; C. MUSSINI, *Gli studi giuridici di Poliziano e la collazione delle Pandette*, in *Storie di libri e tradizioni manoscritte dall'Antichità all'Umanesimo. In memoria di Alessandro Daneloni*, herausgegeben von C. MUSSINI, S. ROCCHI, G. CASCIO, München, 2018, p. 213.

¹⁴ Si vedano F.W. VON TIGERSTRÖM, *Die äußere Geschichte des römischen Rechtes. Mit einem Anhang über die Fortbildung und Bearbeitung des römischen Rechtes seit Justinian*, Berlin, 1841, p. 307, nt. 19; G.CH. BURCHARDI, *Lehrbuch des römischen Rechts*, I, Stuttgart, 1841, p. 333; F. WALTER, *Ge-*

le, è materia discussa), ma si è anche ipotizzato che ci fosse un quadriennio di lezioni da coronare con un ultimo anno di studio privato¹⁵. Una sinossi sgombra da preconcetti ci fa partecipi del fatto che la divulgazione dei *tria volumina* si scandiva nelle sedi previste¹⁶, così che ad esempio, per l'ultimo an-

schichte des römischen Rechts bis auf Justinian, II, Bonn, 1861³, p. 45; A. VON SCHEURL, *Zur Geschichte*, cit., p. 145 ss.; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, Leipzig, 1888, p. 352; E.S. SHUMWAY, *Justinian's Redaction*, in *The American law register*, 49, 1901, p. 205, nt. 26; C. SALKOWSKI, *Institutionen. Grundzüge des Systems und der Geschichte des römischen Privatrechts für den akademischen Gebrauch*, Leipzig, 1902⁸, p. 53; C.P. SHERMAN, *The study of law in Roman law schools*, in *Yale L.J.*, 17, 1908, p. 507; O.G. SCHWARZ, *Grundriß des bürgerlichen Rechts und seiner Geschichte*, I, Berlin, 1910, p. 27; P. COLLINET, *Histoire de l'école de droit de Beyrouth*, Paris, 1925, p. 242; H. HÜBNER, *Die römische Juristenausbildung. Politische und soziologische Zusammenhänge*, in *Aktuelle Fragen aus modernem Recht und Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift für Rudolf Schmidt*, herausgegeben von E. SEIDL, Berlin, 1966, p. 564; M. BIANCHINI, *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, I, Torino, 1983, p. 54 ss.; R. BROWNING, *Education in the Roman empire*, in *CAH XIV. Late antiquity: empire and successors*, A.D. 425-600, edited by A. CAMERON, B. WARD-PERKINS, M. WHITBY, Cambridge, 2000, p. 879; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, II, *Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung*, herausgegeben von J.G. WOLF, München, 2006, pp. 318 e 325 ss.

¹⁵ Anzi A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 145, nt. 3, ricorda (se pur criticamente) essere questa la *communis opinio*. C'è traccia della stessa, forse, in A. AGUDO RUIZ, *Oriente y Occidente: dos modelos de enseñanza del derecho romano*, in *REDUR*, 8, 2010, p. 21 e F. GALLO, *La consuetudine grande sconosciuta*, in *Sem. Compl.*, 26, 2013, p. 24 (ora in *Opuscula selecta II*, cit., p. 454). Per M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, II.2, cit., pp. 386, 392 nt. 71, nel quarto corso dovevano per forza esserci lezioni sui *decem libri singulares* del programma, in quanto *Omnem* dice che l'*expositio* degli antecessori doveva coprire tutti i primi 36 libri. Ma quanto al quinto corso, la posizione è più sfumata perché se da un canto si dice che anche le costituzioni del *Novus Codex* erano oggetto di insegnamento (*ivi*, p. 391, nt. 69), dall'altro non si arriva a escludere categoricamente l'opinione tradizionale (*Codex* letto in autonomia) ma solo a muovere riserve ostative all'accettazione della stessa: «A crearmi dubbi non è l'intrinseca difficoltà di un tale studio [...] È piuttosto la totale libertà, in un percorso tutto scandito e regolamentato, che lascia perplessi» (*ivi*, pp. 395 e 396 nt. 87). È fuori di dubbio per la studiosa che soltanto i libri digestuali 37-50 fossero oggetto di autonomo apprendimento.

¹⁶ Le sedi autorizzate erano Berito, Costantinopoli (Università aperta nel 425 da Teodosio II) e (ancora solo idealmente e a livello declamatorio, in quanto nel 533 ancora ostrogota) Roma. Sul punto v. G. FLACH, *De l'enseignement*,

no, il segmento codicistico era 'fatto conoscere' da qualcuno incardinato nella scuola: ma anche tale dato è interpretabile, in quanto lo studio può dirsi privato o perché non c'erano proprio più lezioni (magari sostituite, per qualcuno, da mere «esercitazioni»¹⁷), o perché nel perdurare di corsi non era più fatto obbligo di fruizione della didattica frontale, sempre che, come talvolta si osserva, tale concetto non fosse ormai depotenziato nella direzione di un mero monitoraggio formale del compimento in privato degli studi prescritti¹⁸, o perché, infine, i *didaskaloi* si prestavano a lezioni *extraordinariae* e speciali non previste per legge dal *Pensum*¹⁹, un'esteriorità della prassi magari utilissima ma di sicuro estralegale. A ben vedere non sembra decisivo impuntigliarsi sul fatto che delle spie-

cit., p. 144, che osserva tuttavia come forse tali sedi avessero solo il monopolio dell'alta formazione scientifica, mentre l'insegnamento pratico e secondario era impartito nelle province come prima.

¹⁷ Con un certo tasso di ambiguità (più sotto ne dirò qualcosa), questa surrogazione delle lezioni con le esercitazioni veniva suggerita da L. CANTARELLI, *Corsi di diritto e studenti prima e dopo Giustiniano*, in *RAL*, s. 6, v. 2, 1926, p. 19: «Nel quarto anno i professori non facevano lezione; vi erano invece esercitazioni libere degli studenti [...]. Nel quinto anno, gli studenti più provetti nello studio del giure [...] si occupavano delle costituzioni imperiali [...] contenute nel Codice Giustiniano. In queste esercitazioni pratiche che si svolgevano senza dubbio sotto la direzione dei professori, gli studenti non dovevano limitarsi a leggere i testi giuridici, ma anche a darne una sottile interpretazione (*suptiliter intelligere*)». Sull'estensione del *suptiliter intelligere* maggiormente preciso è M. MIGLIETTA, *Alle origini*, cit., p. 176, nt. 93.

¹⁸ Si pensi all'atteggiamento di L. LABORDE, *Les écoles de droit dans l'empire d'Orient*, Bordeaux, 1912, p. 81, che mi sembra significativo perché lo studioso pensava ai *lytae* come a *solutores* (v. *infra*) e apprezzava una cesura nel IV° e V° anno, dove non c'erano più corsi organizzati ma «corsi facoltativi» (perché che dei corsi si tenessero sarebbe detto in *Omnem*, § 7, pertanto anche nel biennio di studi conclusivo si sarebbe dovuto svolgere qualche lavoro della docenza a beneficio degli studenti, che purtuttavia erano impegnati in ciò che di fatto è definibile come uno 'studio privato'): «*Omnem* [...] en disant, dans son § 7 [...] "Haec tria volumina, a nobis composita, tradi eis volumus", parle nettement de faire des cours (*tradere*) sur les trois volumina [...]. Donc on faisait, à l'école, des cours aux étudiants de cinquième année et, *a fortiori*, à ceux de quatrième. Il est possible toutefois d'admettre que ces cours étaient facultatifs ou qu'ils ne consistaient qu'en une direction générale, destinée à maintenir les études particulières des jeunes gens dans une bonne voie».

¹⁹ Così F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., pp. 271 e 326.

gazioni potessero comunque darsi, nel quarto²⁰ e addirittura nel quinto anno²¹, ma sembra farsi strada in modo convincente il principio dell'autodidassi ordinaria nel biennio conclusivo. Tuttavia avverto subito che l'onomastica gergale²² di cui si fa eco l'imperatore non è riduttivamente spiegabile solo alla luce del dato appena evidenziato.

§ 5 Sed quia solitum est anni quarti studiosos Graeco et consueto quodam vocabulo λύτας appellari, habeant quidem, si maluerint, hoc cognomen: pro responsis autem prudentissimi Pauli, quae antea, ex libris viginti tribus vix in decem et octo recitabant, per iam expositam confusionem eos legentes, decem libros singulares, qui ex quattuordecim quos antea enumeravimus supersunt, studeant lectitare: multo maioris et amplioris prudentiae ex eis thensauram consecuturi, quam quem ex Paulianis habebant responsis. Et ita omnis ordo librorum singularium a nobis compositus et in decem et septem libros partitus eorum animis inponetur (quem in duabus Digestorum partibus posuimus, id est quarta et quinta, secundum septem partium distributionem)

²⁰ Così M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 388, nt. 65, in critica allo Scheltema, che per il quarto anno aveva scritto «études sans professeurs», inciso che la studiosa si prova a conciliare con quanto affermato nel testo della costituzione, ma comunque destinato a cadere poiché «il par. 5, nel rappresentare la *recitatio* dei trentasei libri che rende completa la formazione dei giovani, non fa differenza per lo studio dei *libri singulares*».

²¹ Secondo H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des antécédents*, Leiden, 1970, p. 15 (ora in *Opera minora ad iuris historiam pertinentia*, collegerunt N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE, R. MEIJERING, Groningen, 2004, p. 70), la frequenza cessata nel quarto anno si ripresentava nel quinto, perché le costituzioni in latino erano di ardua inteliezione e richiedevano la traduzione dei maestri, per cui c'era bisogno che i corsi venissero riattivati. Anche per N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, *Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen, 1985, p. 39, nel quarto anno si studiava «sans l'aide d'un professeur», mentre nel quinto «le professeur traitait les constitutions du Code». Invece per J.-A.-B. MORTREUIL, *Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'empire d'Orient, depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, I, Paris, 1847, p. 113, i libri 37-50 del Digesto e il Codice erano nel quinto anno «l'objet de simples lectures, d'explications orales, publiques sans doute; les étudiants de cette année recevaient le nom de Prolytae».

²² R. BROWNING, *Education*, cit., p. 879, afferma che gli studenti «had long had names, no doubt originally unofficial».

et quod iam primis verbis orationis nostrae posuimus, verum inveniatur, ut ex triginta sex librorum recitatione fiant iuvenes perfecti et ad omne opus legitimum instructi et nostro tempore non indigni: duabus aliis partibus, id est sexta et septima nostrorum Digestorum, quae in quattuordecim libros compositae sunt, eis depositis, ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere. Quibus si bene sese imbuerint et in quinti anni, quo prolytae nuncupantur, metas constitutionum codicem tam legere quam suptiliter intellegere studeant, nihil eis legitimae scientiae deerit, sed omnem ab initio usque ad finem suis animis anplectantur, et (quod paene in alia nulla evenit arte, cum etsi vilissimae sint, omnes tamen infinitae sunt) haec sola scientia habeat finem mirabilem, in praesenti tempore a nobis sortita.

La fonte non è avara di indicazioni tutto sommato affidanti, come la preesistenza dell'uso di chiamare gli studenti del quarto anno, con vocabolo greco, *lytai*. Costoro nello stadio pre-riforma leggevano da sé stessi i *responsa* di Giulio Paolo²³, ma affatto disordinatamente, in modo imperfetto e con somma inconseguenza, dopo aver ricevuto nel terzo anno dai maestri solo stralci brevissimi e pesantemente mutili degli otto libri dei diciannove di cui si componevano i responsi di Emilio Papiniano²⁴.

²³ *Omnem*, § 1: *His igitur solis a professoribus traditis, Pauliana responsa per semet ipsos recitabant, neque haec in solidum, sed per imperfectum et iam quodammodo male consuetum inconsequentiae cursum. Et is erat in quartum annum omnis antiquae prudentiae finis [...].* Cfr. G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 138; E. FALGAIROLLE, *De l'enseignement du droit chez les Romains (avant Justinien)*, Aix, 1883, p. 34; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte II*, cit., p. 270; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 115 ss.; EAD., *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche*, 83, Nuova serie A 67.1-2, 2016, p. 17 ss.; W.J. ZWALVE, TH. DE VRIES, *The new temple*, cit., p. 501 e nt. 45; G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 169, nt. 184. Secondo P. VAN WETTER, *Cours élémentaire de droit romain contenant la législation de Justinien, avec l'histoire tant externe qu'interne du droit romain*, I, Gand-Paris, 1871, p. 128 e nt. 40, pur immaginando tale studio «a domicilio», doveva esserci «un certain contrôle de la part du maître».

²⁴ Vedere A. AGUDO RUIZ, *Oriente y Occidente*, cit., p. 17; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 109 ss.; EAD., *La presenza di Papiniano e Paolo*, cit., p.

Più problematica appare sull'istante l'indicazione che immediatamente segue, e cioè la dipendenza dell'uso di questa etichetta dal benessere dei diretti interessati, gli *anni quarti studiosi*: è detto infatti *habeant quidem, si maluerint, hoc cognomen*. Il discorso è alquanto appesantito e progredisce secondo scansioni che in parte si sovrappongono, ma torna utile senza indugio segnalare tre passaggi che implicano la raggiunta autonomia degli scolari nella parte conclusiva della loro formazione: sono a mio parere notevoli gli avvisatori semantici *studeant lectitare, eis depositis* e *suis animis anplectantur*.

Invece il modo di esprimersi *eorum animis inponetur* forse non è tanto probante in quanto più probabilmente allusivo alla direttiva che in qualunque modo rimanga impresso negli animi dei discepoli l'ordine dei diciassette libri formanti le parti quarta e quinta delle Pandette²⁵, come la si pensi sull'eventualità di una parziale preparazione privata²⁶. La giuntura *eis depositis*, che permane comunque di non immediata decifrazione²⁷, allude però a un affidamento del materiale di studio, da gestire a cura dei beneficiari, benché si possa anche intendere come immagine meno pregnante, ma in fondo equivalente, di un rinvio di completamento per le parti penultima ed ultima delle sette in cui si era prescritto di dividere il Digesto. Resta a mio avviso opportuno capire che su tutto fa stacco il

7 ss.; W.J. ZWALVE, TH. DE VRIES, *The new temple*, cit., p. 500; G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 151, nt. 148.

²⁵ Su cui cfr. ora G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 170 e nt. 185.

²⁶ In effetti secondo M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 389, nt. 69, il tratto *eorum animis inponetur* «appare antitetico a un percorso completamente autonomo». Tuttavia la traduzione di *inponere* senz'altro come 'insegnare' è abbastanza arbitraria, benché rinvenibile in qualche resa del paragrafo. Ovviamente un verbo come *tradere* in *Omnem*, § 11 (come nel § 3), allude non alla 'consegna', ma alla 'trasmissione' del sapere giuridico, che tuttavia, come bene ha notato A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo*, cit., p. 27, quasi «viene materializzato [...] e *tradere* e *accipere*, con le suggestioni concrete che suscitano, sono i termini più comuni e ripetuti ad indicare da un lato la lezione del professore e dall'altro l'ascolto dello studente».

²⁷ Per le diverse letture di *eis depositis* si vedano anche L. LABORDE, *Les écoles*, cit., p. 82 e D. PUGSLEY, *More simple questions about Justinian's Digest*, in *Fundamina*, 16.1, 2010, p. 344 ss., dove si ricorda anche la traduzione di Monro e Watson, «messe da parte».

volere che la *depositio* agli studenti dei libri formanti le parti sesta e settima dei *Digesta* si traduca in futura utilità nella utilizzazione in giudizio, dopo averne introiettato il contenuto a seguito di meditata lettura: *ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere*.

Per gli stessi *lytai* l'apprendimento in autonomia è ricavato dalla cura che gli stessi dovranno in prima persona riporre (*studeant lectitare*²⁸) nel digerire i contenuti dei dieci restanti libri dei quattordici di cui Giustiniano aveva in precedenza parlato (24, 25 e 27 per la *pars IV* o *umbilicus* e 29, 31-36 per la *pars V de testamentis*) senza lezioni di un professore²⁹. *Lectitare* forse non sarà un verbo in sé in grado di denotare per forza un'attività condotta in proprio, ma solo la lettura protratta³⁰ dei *libri singulares*; non si può non rilevare, però, come giochi decisamente nella direzione di un'attività svolta in solitudine, senza più che possa fare molto il referente rappresentato dal professore di diritto³¹, il cruciale raccordo con *stu-*

²⁸ Valutazione corretta in A. VON SCHEURL, *Zur Geschichte*, cit., p. 146.

²⁹ Così da ultimo anche W.J. ZWALVE, TH. DE VRIES, *The new temple*, cit., p. 510: «now, in their fourth year, they had to read all of it without the learned assistance of their professors». C'era cioè una «self-tuition» nel quarto anno (*ivi*, pp. 509, 517: «with the fourth year devoted to self-tuition»). Cfr. già F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 130; *Id.*, *Zur Technik der Kompilatoren. Prämissen und Hypothesen*, in *ZSS*, 89, 1972, pp. 308 nt. 81, 309 e 310 nt. 85.

³⁰ R. BONINI, *Le Institutiones Iustiniani sive Elementa (e la riforma degli studi giuridici): a. 533*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. TALAMANCA, Milano, 1979, p. 748. G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 153, traduceva «lire fréquemment». L. LABORDE, *Les écoles*, cit., p. 81, traduceva «lire attentivement», leggere da soli e con attenzione scrupolosa le materie del programma.

³¹ Lo stesso H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., p. 8 (ora in *Opera minor*, cit., p. 65), precisa «études sans professeur» (come lui, ho già detto, N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, *Historiae*, cit., p. 39), e non erano stati da meno P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 352, nt. 30 e E.S. SHUMWAY, *Justinian's redaction*, cit., p. 205, nt. 26: «the fourth year was given to private study of Dig. 24, 25, 27, 29, 31-36. Fifth-year students read privately the Codex Justinianus». Oltretutto F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti, leggi e scienza*, Città di Castello, 1904, p. 600, scrive che «nel quarto anno era fatto obbligo agli scolari di studiare da sé (*studeant lectitare*) i dieci *libri singulares*». Secondo G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 153, nella «quatrième année» giusta la *Omnem* non c'erano più lezioni, né corsi, ma le *recita-*

deant, in quanto *studeant lectitare* vuol dire proprio ‘abbiano cura’ (gli studenti) di ‘leggere ripetutamente’³². La direttiva non è rivolta ai professori, né a questi si dice che dovranno avere cura di trasmettere il programma del quarto e quinto anno con delle lezioni curriculari pubbliche, ordinarie e obbligatorie. Ancora, non è una casualità che lo stesso abbinamento con *studeant* si dispieghi analogamente per il quinto anno, a suffragio anche qui dello studio privato da condurre sul *Codex* di Giustiniano: *tam legere quam subtiliter intellegere studeant*³³. Un’osservazione non abusiva né immotivata, che peraltro non viene qui fatta per la prima volta³⁴. Gli studiosi che

tiones fatte in proprio dagli studenti dovevano essere più di una semplice lettura, ed è ragionevole supporre che si svolgessero in presenza dei professori: «ce n’était plus un enseignement, mais ce devait encore être plus qu’une simple lecture, et l’on peut supposer avec raison que ces exercices se faisaient en présence des professeurs». Contro l’impostazione adottata (tra molti, bisogna dire) da Scheltema si rivolge ora G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 169, nt. 184, per il quale credere ad un autoapprendimento nel quarto corso sarebbe in contrasto con il *pr.* ed i §§ 1 e 5 di *Omnem*, e tale modalità unicamente «sarà tollerata con riguardo alla lettura delle sezioni finali dei *Digesta*, perché essi non fanno parte di quei trentasei libri che risultano essenziali nella formazione del discente». Così lo studioso parla «di un probabile fraintendimento del testo della *constitutio*, ove quella modalità di apprendimento era riservata ad altre parti del Digesto, quelle finali (ossia la sesta e la settima, comprendenti i libri dal XXXVII al L)». Per il possibile superamento di tali obiezioni v. più avanti nel testo.

³² Spero non appaia troppo assertorio ancora F. SCHUPFER, *Le origini della università di Bologna: studio su recenti studi*, in *Atti Acc. naz. Linc.*, 6, 1889, p. 197: «Nel quarto anno gli studenti dovevano studiare da sé (*studeant lectitare*) dieci *libri singulares*, cioè i dieci che rimanevano dopo detratti i quattro che avevano studiato nel secondo anno».

³³ *Contra*, decisamente: G. FALCONE, *Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE, Pavia, 2011, p. 151, nt. 16, secondo cui «nulla prova in favore di uno studio senza la guida dei docenti la locuzione *studeant lectitare* riferita in *Omnem* 5 all’impegno dei discenti».

³⁴ F. PRINGSHEIM, *Beryt und Bologna*, in *Festschrift für Otto Lenel zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum*, Leipzig, 1921, p. 210, ora in *Gesammelte Abhandlungen*, I, Heidelberg, 1961, p. 394 ss.: «[...] die *extraordinaria* kann der Schüler in Bologna nach Odofredus für sich lesen (*per se scire*), ganz wie der Schüler in Beryt die ἐξτραορδινάρια (C. *Omnem* § 1: *per semet ipsos recitabant*; § 5 *studeant lectitare*; *tam legere quam subtiliter intellegere studeant*)». In

hanno pacatamente, ieri come oggi, valorizzato tali puntuali riscontri, offrono tuttora dei criteri plausibili su cui poggiare una credibile esegesi preliminare.

Non c'è una contraddizione patente e intollerabile tra questa affermazione e quella secondo cui l'esposizione magistrale deve concernere tutti i primi trentasei libri del Digesto (e pertanto anche i libri 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 36³⁵): se dovessimo pure qui procedere a raggio così ristretto allora dovremmo restare spiazzati dal fatto che prima si dicono i libri 1-36 da soli sufficienti per la preparazione del futuro uomo di diritto (parlandosi di *iuvenes perfecti et ad omne opus legitimum instructi*), per aggiungere subito dopo che deficienze o mancanze nella cognizione della legittima *scientia* saranno rimosse solo con un impegno esteso anche ai libri 37-50 e alle *leges* del Codice.

La disamina delle fonti non deve mai essere parziale, ma globale e sistematica. Deve difatti considerarsi in aggiunta che quando *Omnem* § 3 si occupa del secondo anno, si dice che la *traditio* e la *recitatio* di tutti i quattordici libri dal 23 al 36 avrebbe richiesto troppo tempo: dunque mentre è sicuro che *voce magistra* si faceva lettura e spiegazione nel secondo anno dei libri 23, 26, 28 e 30 del Digesto, allo stesso tempo non si esplicita che analoga *recitatio* verrà fatta nel quarto anno per la *collectio* residuale dei restanti dieci libri³⁶; un puntello confermativo sta proprio nella frase, sempre contenuta in *Omnem* § 3, *hos igitur quattuor libros qui in primordiis singu-*

senso contrario a quello seguito nel testo *intelligere studeant* secondo G. FALCONE, *Premessa*, cit., p. 152, nt. 16, non proverebbe lo studio privato, al pari dell'espressione precedente *studeant lectitare*, anzi secondo lo studioso palermitano per il quinto anno «la partecipazione degli insegnanti è sicura».

³⁵ Si legga il *principium* di *Omnem* per quanto interessa: *Ex libris autem quinquaginta nostrorum digestorum sex et triginta tantummodo sufficere tam ad vestram expositionem quam ad iuventutis eruditionem iudicamus*.

³⁶ Anzi è stato scritto da A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo*, cit., p. 19, nt. 12 (ma, per altro verso, p. 27 ss.): «Praticamente dei 14 libri, dal 23 al 36, quattro sono studiati appunto nell'anno di riferimento e gli altri dieci successivamente; dei quattro è fatta la *recitatio* attraverso la voce *magistra* dei professori, gli altri dieci sono lasciati all'impegno personale autonomo e all'acquisita capacità degli studenti dell'ultimo anno».

*larum memoratarum compositionum positi sunt, tantummodo a vobis eis tradi sancimus, ceteris decem oportuno tempore conservandis*³⁷. Si vuole solo che siano insegnati i quattro libri alla testa delle sezioni riguardanti dote, tutela, testamenti, legati e fedecommissi, degli altri dieci si ordina semplicemente il momentaneo accantonamento per un tempo opportuno³⁸, quello della maturazione. Pertanto lo studente del quarto anno lavorava a casa come per l'innanzi³⁹ e le ragioni ermeneutiche richiamate, non inedite e a cui oltretutto la nostra disciplina ha già tributato pieno diritto di esistere da molto tempo, si mostrano razionalmente corroboranti rispetto all'ipotesi formulata, in ulteriore battuta anche sulla base della ben nota distinzione tra *biblia prattomena*, oggetto di insegnamento, e *biblia extraordinaria*, che al contrario non lo erano⁴⁰.

Lo studio della *sexta* e *septima pars Digestorum*, quattordici libri digestuali in tutto (libri 37-44 per la *pars* VI e 45-50 per la *pars* VII), viene lasciato all'autonomo sforzo di comprensione degli stessi *discipuli* o *iuvenes*⁴¹ e i promossi a *prolytae* possono conclusivamente perfezionarsi con la lettura e l'intelle-

³⁷ Conservano ancora valore, pertanto, le acute riflessioni di A. VON SCHEURL, *Zur Geschichte*, cit., p. 146, per il «Selbstnachlesen» dei dieci libri che non erano stati spiegati nel secondo corso.

³⁸ Cfr. A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo*, cit., p. 18 e nt. 11.

³⁹ Così P. VAN WETTER, *Cours*, cit., p. 129 («l'élève travaille à domicile comme anciennement»), che cita a rincalzo S.W. ZIMMERN, *Geschichte des römischen Privatrechts bis Justinian*, I, Heidelberg, 1826, p. 263 e A. SCHWEPPE, *Römische Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümer, mit erster vollständiger Rücksicht auf Gajus*, Göttingen, 1822, p. 123.

⁴⁰ Che i libri 24, 25, 27, 29 e 31-36 fossero studiati al quarto anno «senza l'aiuto del professore» e rientrassero perciò come i libri 37-50 nei *biblia extraordinaria*, mentre i *biblia prattomena* erano la serie 1-23, 26, 28 e 30, è scritto da J.H.A. LOKIN, T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, in *Introduzione al diritto bizantino*, cit., p. 120 ss.

⁴¹ Non troppo coerente G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 153, che ha parlato di esposizione professorale anche in relazione ai quattordici libri in questione, pur contemporaneamente tenendo ferma la cessazione dell'insegnamento nel quarto e nel quinto anno. Si veda poi, del resto, F. GORIA, *Il giurista nell'impero romano d'Oriente (da Giustiniano agli inizi del secolo XI)*, in *Fontes minores XI*, herausgegeben von L. BURGMANN, Frankfurt am Main, 2005, p. 156.

zione sottile del *Codex*, meta delle decisioni imperiali, in teoria da sé medesimi e senza insegnamento alcuno⁴²: credo, come ho detto, che non possa trascurarsi la precisa indicazione testuale già riportata *tam legere quam suptiliter intellegere studeant*, dando preminenza indiscutibile a fattori che andrebbero verso tendenze opposte. Assegnare lo studio dei libri 37-50 delle Pandette agli studenti del quinto anno in aggiunta alla lettura del *Codex*, cosa che li rendeva così fin troppo sovraccarichi⁴³, è il risultato interpretativo usuale⁴⁴ che però non riesce a dissipare i dubbi che ancora sussistono su un dettato che mostra una serie di costruzioni abbastanza involute e non certo agevolatrici di una pronta comprensione⁴⁵. Infatti si può anche ritenere, data l'ambiguità irrisolta dei nessi frastici ospitati nel § 5 della *Omnem*, che la lettura privata degli *articuli* sesto e settimo avvenisse nel corso del quarto anno⁴⁶ o al

⁴² Si veda G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 154: «Mais ce n'était plus du tout alors affaire d'école et d'enseignement. C'était par eux-mêmes et par eux seuls que les étudiants devaient faire cette étude, en lisant et en interprétant le Code "avec attention et subtilité"». Cfr. anche CH. G.A. VON SCHEURL, *Lehrbuch der Institutionen*, Erlangen, 1878⁷, p. 35; H. PETERS, *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, in *BerSachGW*, 65, 1913, p. 50 (rist. in *Labeo*, 16, 1970, p. 336): «5. Jahr Kodex im Privatstudium»; H. KRÜGER, *Die Herstellung der Digesten Justinians und der Gang der Exzerption*, Münster, 1922, p. 6; F. WIEACKER, *Zur gegenwärtigen Lage der romanistischen Textkritik*, in *La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, II, Firenze, 1971, p. 1110.

⁴³ Cfr. P. VAN WETTER, *Cours*, cit., p. 129: «Cinquième année. Les livres 37 à 50 du Digeste, avec le Code et les Nouvelles, le tout à étudier chez soi. Cette dernière année est ouvertement surchargée».

⁴⁴ Cfr. A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo*, cit., p. 9, nt. 3: «[...] nel quinto anno le restanti due parti del Digesto, la sesta e la settima, libri 37-44 e 45-50, e il *novus Codex*, ma con un approccio metodologicamente diverso, non basato sulla trasmissione attraverso la lezione dei maestri, ma sull'autonoma iniziativa e capacità».

⁴⁵ Si veda M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 392. Un linguaggio talora confusivo in *Omnem* è stigmatizzato sotto altro profilo anche da J. GAUDEMET, *À propos de l'enseignement dans l'antiquité gréco-romaine*, in *Mélanges Jacques Lelièvre*, Paris, 1999, p. 24.

⁴⁶ Cfr. G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 153: «Pour compléter leur savoir, Justinien veut que pendant cette quatrième année les professeurs leur exposent encore la matière des quatorze autres livres formant la sixième et la

termine dello stesso⁴⁷ oppure addirittura dopo il quinto, in un periodo indefinito e futuro della vita professionale⁴⁸.

Dei prolyti viene in rilievo come detto l'espressione *suis animis anplectantur*, che vorrebbe significare l'assimilazione esaustiva della *scientia iuris*, ormai *legum*, l'impressione profonda che rimarrà incastonata negli animi di chi, con autogestito *studium*, avrà curato di leggere e capire con sottigliezza il codice delle costituzioni⁴⁹.

Anzitutto bisognerebbe capire se nel discorso debba essere coinvolta alla base la comprensione dei significati dei due appellativi prima che intervenisse il cambiamento del quadro normativo. Sembra proprio di sì, ancora di più se si accede alla dottrina dominante che vuole non solo il *lytes* già così chiamato al quarto anno prima di *Omnem*, ma anche il *prolyta* al quinto anno⁵⁰: si ritiene cioè fondatamente che anche prima della costituzione prefatoria diretta agli otto professori di Berito e Costantinopoli gli anni di studio fossero cinque e non soltanto quattro⁵¹. Se gli anni fossero stati soltanto quattro, come pu-

septième partie du Digeste, afin que, dit-il, *postea possent eos legere et in iudiciis ostendere*». Come si vede, lo studioso parla però di esposizione.

⁴⁷ Cfr. A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 147.

⁴⁸ A. VON SCHEURL, *Zur Geschichte*, cit., p. 144, rileva un errore in Puchta e in quanti hanno collocato nel quinto anno anche lo studio dei libri 37-50. Di questi si dice solo che verranno letti successivamente, in un momento qualsiasi della futura vita professionale. Così anche Q. BREEN, *Justinian's Corpus juris civilis*, in *Oregon law review*, 23, 1943-1944, p. 241, nt. 43: «the remaining 14 books were to be studied after graduation». Da ultimo cfr. altresì W.J. ZWALVE, *Text & Commentary*, cit., p. 370: «*Omnem* § 5, where Justinian lays down the rule that the sixth and seventh *partes* of the *Digests* (books 37-50) do not have to be taught, but may be left aside for the students to read in their own time later, that is after having finished their study».

⁴⁹ M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 396 ss., interpreta *suis animis anplectantur* come indicazione dei «paletti di confine» a segnare l'ordinamento riformato.

⁵⁰ P. COLLINET, *Histoire*, cit., p. 234 ss.

⁵¹ In tal senso C.P. SHERMAN, *The study*, cit., p. 506 ss.; P. COLLINET, *Histoire*, cit., p. 236; L. CANTARELLI, *Corsi*, cit., p. 13; H. HÜBNER, *Die römische Juristenausbildung*, cit., p. 564, nt. 105; H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., p. 8 (ora in *Opera minora*, cit., p. 65); S. SCIORTINO, *La relazione*, cit., p. 153, nt. 142. Si veda sul punto la discussione condotta da A.M. GIOMARO, *Premesse di diritto romano per un corso di indirizzo europeo*, in A.M. GIOMARO, C. BRANCATI, *Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica*, Fano, 2005, p. 8, nt.

re diversi hanno ritenuto⁵², non si sarebbe ovviamente potuto dare un appellativo agli studenti di un inesistente quinto anno, *prolyta* o altro non interessa⁵³, e solo in modo forzato si potrebbe far tornare il conto ipotizzando una durata normalmente quadriennale con un quinto anno facoltativo o opzionale⁵⁴.

Ma se già anteriormente c'erano cinque anni e si parlava di liti e proliti, di ciò si dovrà necessariamente tenere conto anche per capire se agli stessi *cognomina* sia stata attribuita in *Omnem* la medesima portata che essi fino ad allora avevano mantenuto; non si può infatti escludere a priori che i vecchi e collaudati nomi, rimasti invariati, convogliassero per una eterogenesi di significato, nel nuovo stato di cose, altre valenze, magari del tutto nuove e sconosciute alla realtà precedente. Faccio presente che anche il soprannome di *dupondius* dato alle matricole⁵⁵, dall'imperatore certamente interpretato

10; EAD., *Sulla presenza*, cit., pp. 20 ss. e nt. 19, 146. Ha toccato il problema anche F. GALLO, *La legum permutatio*, cit., p. 536 ss. (ora in *Opuscula selecta II*, cit., p. 437 e nt. 38).

⁵² Per un corso quadriennale prima di Giustiniano si sono espressi G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 136; E. FALGAIROLLE, *De l'enseignement*, cit., p. 33; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 349 ss. (ma non è chiaro se le costituzioni formassero oggetto di un quinto anno prima di Giustiniano: *ivi*, p. 351); E.S. SHUMWAY, *Justinian's Redaction*, cit., p. 204, nt. 26; L. BRÉHIER, *La civilisation byzantine*, Paris, 1970, p. 387; P. FREZZA, 'Responsa' e 'quaestiones'. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI*, 43, 1977, p. 255 ss. (ora in *Scritti giuridici*, III, Roma, 2000, p. 403 ss.). Secondo E. FALGAIROLLE, *De l'enseignement*, cit., p. 34, «bien que l'enseignement comprit régulièrement quatre années, on pouvait néanmoins le considérer comme terminé à la fin de la troisième. Les étudiants étaient loin de rester inactifs à leur sortie des écoles. Ils complétaient leur instruction juridique par une quatrième année de travail personnel. Ils étudiaient seuls et sans maîtres les ouvrages du jurisconsulte Paul».

⁵³ Cfr. in proposito C.A. CANNATA, *Histoire de la jurisprudence européenne*, I, Torino, 1989, p. 179. È anche pensabile però, ad avviso di G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 140, che il soprannome *prolytae* fosse in uso già nel sistema quadriennale previgente, in quanto forse con l'espressione si chiamavano gli studenti che avevano finito gli studi di quattro anni.

⁵⁴ Ipotesi, questa, avanzata da L. LABORDE, *Les écoles*, cit., p. 66 ss.; R. BROWNING, *Education*, cit., p. 879; A. AGUDO RUIZ, *Oriente y Occidente*, cit., p. 18.

⁵⁵ Sui vari significati proposti in dottrina cfr. L. CANTARELLI, *Corsi*, cit., p. 14 ss. A seguire l'esposizione di N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, *Historiae*, cit.,

in senso spregiativo come nomignolo frivolo e perciò cambiato con *Iustinianus novus* o *Iustinianista*, in origine forse richiama soltanto le due parti di programma con cui gli studenti dovevano confrontarsi (Istituzioni di Gaio e quattro libri di argomenti vari).

Bisogna dunque procedere con un certo tatto, perché se indubbiamente, come si vedrà, con il senso delle due espressioni ricevuto dagli usi del passato Giustiniano si era consciamente misurato, non è detto per forza che tale senso continui ad essere invariabilmente veicolato da indicazioni esteriori pur mutate dalla storia dell'insegnamento del *ius* nelle scuole orientali. La situazione pregressa costituisce sempre una piattaforma per le prime riflessioni, poiché sembra che la fine duennale fosse regolata con l'apprendimento degli studenti su base individuale⁵⁶.

La condizione degli studenti del quarto anno anteriforma è delineata abbastanza chiaramente nei §§ 1 e 5 del provvedimento: essi studiavano per proprio conto (*per semet ipsos*) i *responsa* paolini⁵⁷, e nemmeno tutti (a stento, *vix*, si dava una letta a diciotto dei ventitré *libri responsorum* che Giulio Paolo aveva scritto), senza un ordine prestabilito e nella maniera più confusa: *pro responsis autem prudentissimi Pauli, quae antea, ex libris viginti tribus vix in decem et octo recitabant, per iam expositam confusionem eos legentes*. In tale contesto è stato detto che *lytai* erano probabilmente i sollevati dai

p. 38, esso sarebbe derivato dal linguaggio militare, come del resto *antecessor*. Da sottoscrivere M. MIGLIETTA, *Alle origini*, cit., pp. 150, nt. 29 e 200, nt. 156.

⁵⁶ Cfr. J. SONDEL, *Alcune considerazioni sulla storia e sull'insegnamento del diritto romano in Polonia*, in *Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zablocka*, a cura di Z. BENINCASA, J. URBANIK, Varsavia, 2016, p. 850: «secondo il programma in vigore a partire dal V secolo [...] gli ultimi due anni erano destinati allo studio individuale degli studenti».

⁵⁷ G.G. ARCHI, *Giustiniano e l'insegnamento del diritto*, in *L'educazione giuridica*, II, *L'educazione giuridica da Giustiniano a Mao. Profili storici e comparativi*, a cura di N. PICARDI, R. MARTINO, Bari, 2008², p. 8 ss. Da ultimo cfr. W.J. ZWALVE, TH. DE VRIES, *The new temple*, cit., p. 509. Da considerare le riflessioni di F. MATTIOLI, *La fortuna di Paolo e dei suoi libri ad edictum in età tardoantica e giustiniana*, in *Iulius Paulus ad edictum libri I-III*, a cura di G. LUCHETTI, A.L. DE PETRIS, F. MATTIOLI, I. PONTORIERO, Roma, 2018, pp. 17, nt. 19 e 25, nt. 43.

corsi⁵⁸, oppure *solutores* perché si occupavano delle *solutiones* contenute nei responsi di Paolo⁵⁹, mentre il Collinet ha parlato di *solutores* escludendo categoricamente che la parola stesse ad indicare gli esonerati dall'obbligo di frequentare le lezioni, perché all'uopo sarebbe stata confacente solo la forma con valore passivo $\lambda\upsilon\tau\acute{o}\varsigma$ ⁶⁰ (l'argomento fu già di Turnebo). Si tratta di una resa per alcuni non incompatibile con la natura dei testi che servivano alla formazione, materiale per esercitarsi su un *problem method*⁶¹.

⁵⁸ In tal senso F. WALTER, *Geschichte*, II, cit., p. 46 («Lyten oder Entbundenen»); A.H.E. DANZ, *Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts*, I, Leipzig, 1871², p. 140; J.E. KUNTZE, *Cursus des römischen Rechts. Lehrbuch der Institutionen sowie der äusseren und inneren Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1879², p. 672; H.J. ROBY, *An introduction to the study of Justinian's Digest*, Cambridge, 1886, p. XXVII; E. HEILFRON, *Römische Rechtsgeschichte und System des römischen Privatrechts*, Berlin, 1908⁶, p. 136; C.P. SHERMAN, *The Study*, cit., p. 506 e nt. 46; R. VON MAYR, *Römische Rechtsgeschichte*, IV, *Die Zeit der Orientalisierung des römischen Rechtes*, Berlin und Leipzig, 1913, p. 47; H. HÜBNER, *Die römische Juristenausbildung*, cit., p. 564, nt. 102 («wohl Befreiung vom Besuch der Vorlesungen»).

⁵⁹ Si veda C. ANTHON, *The satires of Juvenal and Persius with English notes, critical and explanatory, from the best commentaries*, New York, 1857, p. 216.

⁶⁰ Cfr. P. COLLINET, *Histoire*, cit., p. 229: «mais une telle interprétation est absolument inadmissible grammaticalement, puisque $\lambda\upsilon\tau\eta\varsigma$ ne saurait être un passif (il faudrait $\lambda\upsilon\tau\acute{o}\varsigma$). La remarque a été faite depuis longtemps par les partisans de la seule traduction possible: “ceux qui délient, ceux qui résolvent (des cas)”, “solutores” (Du Cange)». Stesse idee in F. SCHULZ, *History of Roman legal science*, Oxford, 1953, p. 276, nt. 7, per cui «it is linguistically inadmissible to understand by $\lambda\upsilon\tau\alpha\iota$ the students freed from compulsory lectures; this would have to be $\lambda\upsilon\tau\acute{o}\iota\omega$; A. AGUDO RUIZ, *Oriente y Occidente*, cit., p. 17; W.J. ZWALVE, TH. DE VRIES, *The new temple*, cit., p. 501 («problemsolvers») e nt. 46. Sempre per lo stato di cose pregiustiniano, nello stesso senso vide A. SCHWEPPE, *Römische Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümer*, Göttingen, 1826, p. 209: «die Studierenden heißen *lytae*, d. h. nicht *soluti*, welche nicht mehr zu hören brauchen, sondern *solutores*, welche schon etwas auflösen».

⁶¹ Così A.-H. CHROUST, *The legal profession in ancient imperial Rome*, in *Notre Dame l. rev.*, 30.4, 1955, p. 609, per il collegamento tra «problem method» e semantica per cui *lytae* «meant *solutores* or “solvers of legal problems”».

Già qui però si colgono i due fondamentali poli cui si annodano le ricostruzioni che si contendono il campo⁶²: se il *lytes* sia cioè un *exemptus a lectionibus*, un dispensato dall'obbligo della frequenza, diciamo pure un *solutus*, ovvero piuttosto un *probleum solver*, risolutore di questioni giuridiche, uno che scioglie (ecco spiegato il perché del sostantivo) i nodi del diritto⁶³.

Per la prima idea dello sgravamento hanno parteggiato spiriti acuti, per i quali tanto *lytai* come *prolytae* significavano 'sgravati' dalle lezioni⁶⁴. Ai paladini dello scioglimento di *lytai* in *soluti* o *solubiles*, soprattutto in passato non pochi capin-testa Simon Schard⁶⁵, sono venuti contrapponendosi in gran numero altri, che sfruttano comunque sparse opinioni altrettanto antiche come quelle di Alciato e Adriano Turnebo (negli

⁶² L'alternativa era già ben presente a G. FLACH, *De l'enseignement*, cit., p. 140, che sembra propendere per la prima delle soluzioni ricordate: «Pendant la quatrième année enfin, ils étaient appelés *Lytae*, λύται, probablement parce qu'ils n'étaient plus astreints à suivre des cours et que leur travail était exclusivement personnel; d'autres auteurs donnent une autre signification au mot *lytae*, en l'assimilant, non pas à *soluti*, mais à *solutores*: il indiquerait donc d'après eux que les étudiants sont initiés à la solution des difficultés, qu'ils peuvent déjà résoudre quelques difficultés». Più sul generale E. FALGAIROLLE, *De l'enseignement*, cit., p. 34, ha discorso e ragionato di «assiduité au travail» e «persévérance dans la carrière juridique», doti che facevano guadagnare ai giovani «le surnom de *Lytae*».

⁶³ Ambivalenza registrata con nettezza da P. VAN WETTER, *Cours*, cit., p. 129. Cfr. anche H.F. JOLOWICZ, *Historical introduction to the study of Roman law*, Cambridge, 1952, p. 511 e nt. 4.

⁶⁴ Si ricordano in *primis* A. RIVIER, *Introduction historique au droit romain*, I, Bruxelles, 1871, p. 420 ss. («Les élèves des deux dernières années ne sont pas astreints à la fréquentation des cours, d'où les noms de λύται pour ceux de quatrième, de προλύται pour ceux de cinquième»); O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1885, p. 1026, e B. KÜBLER, voce *Recht-sunterricht*, in *RE*, 1°, Neue Folge, 1920, c. 403, cui aderisce P. FREZZA, *Responsa' e 'quaestiones'*, cit., p. 262, nt. 18 (ora in *Scritti giuridici*, III, cit., p. 410, nt. 18). Lo studioso italiano nota che *lytae* deve intendersi come *soluti*, in quanto «*Solutor (nomen agentis)* corrisponde al greco λυτήρ».

⁶⁵ Ben nota in favore di *solubiles* la posizione di S. SCHARDIUS, *Lexicon iuridicum iuris Romani simul & Pontificii*, Basileae, 1582, c. 1334, voce *Lytae*: «id est solubiles: quasi iamiam a certa illa & praescripta studiorum ratione solvendi, & legendi libertate, ac licentia donandi quasique missionem a magistrorum suorum castris, i.e. scholis, impetraturi».

Adversaria in trenta libri⁶⁶) e sembrano oggi poter vantare gli atout per vincere la partita e chiudere ogni discussione: *lytai* vorrebbe dire non già *soluti*, bensì *solutores causarum*, solutori di casi e problemi giuridici⁶⁷.

Anzitutto si rinverdisce l'argomento principe per cui λύτης ha solo valore attivo ed è impossibile una significazione passiva: in particolare si tratterebbe di una forma in ogni caso traducibile come 'colui che solve', mai e poi mai come 'colui che è sciolto'⁶⁸. Poi si indugia e si insiste con particolare energia sul fatto che le soluzioni si indicavano come le λύσεις, corrispettivo del latino *solutiones*.

Infatti, si dice, se gli scolari al quarto anno ricevessero la loro qualifica dalla dispensa dal dovere della frequenza, che cosa si dovrebbe dire per quelli dell'anno successivo? Non di certo che essi sono più intensamente esonerati dalla frequenza, perché non si riesce ad immaginare facilmente una accentuazione di un privilegio che se c'era, doveva essere uguale per il quarto come per il quinto anno. Insomma non si potrebbe tradurre *prolytae* come 'quelli che *a fortiori* sono liberati dalla frequenza', mentre a raffigurarsi l'accezione di *solutor* sarebbe molto più facile definire i *prolytae* come solutori 'di grado

⁶⁶ A. TURNEBUS, *Adversariorum libri tomi III*, Basileae, 1581, l. VIII, caput XIX (Antecessor, dupondii, lytae, prolytae), c. 262: «In eadem constitutione lytas solutos interpretantur quidam, magno sane flagitio: lytoì enim non lýtai dici debuerunt. Ego solutores interpretor, qui iam tantos progressus habent in iure, ut de eo respondere prope possint, & quaestiones solvere: atque ii erant, qui responsis prudentium & quaestionibus operam dabant [...]. Idem est in prolytis error, quos tanquam presolutores interpretor, quod etiam solutoribus, qui lytae dicuntur, antecellant». Si sono rifatti espressamente a questa autorità P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 352, nt. 34 e L. CANTARELLI, *Corsi*, cit., p. 18.

⁶⁷ In tal senso già R. ESTIENNE, *Thesaurus linguae Latinae*, III, Lugduni, 1573, p. 84, voce *Lytae*: «Solutores interpretandi sunt [...] Soluti quibusdam dicuntur, sed male». Si veda anche la voce *Lytae* nel Lessico di Egidio Forcellini: AE. FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, II, Patavii, 1805, p. 755, per il quale «dicuntur, qui post quartum studiorum annum in Juris scientia adeo profecerunt, ut de eo interrogati respondere apte possint, et quaestiones solvere».

⁶⁸ Si veda soprattutto J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Varia Graeco-Romana III*, in *Flores legum H. J. Scheltema oblatae*, edd. R. FEENSTRA, J.H.A. LOKIN, N. VAN DER WAL, Groningen, 1971, p. 189, ntt. 23-24.

più avanzato⁶⁹, un passo oltre i semplici *lytai* che erano solutori e basta, come in effetti molti hanno reputato. Se abbiamo perciò di fronte solutori e non esentati dalla frequenza, in parecchi hanno continuato a credere nel proseguimento dell'attività magistrale al riparo della quale essi risolvevano questioni di diritto⁷⁰. Si cita anche Giovenale per confortare l'uso, che disvela l'attestazione nell'immaginario di un antico quantomeno di un'immagine: *qui iuris nodos et legum aenigmata solvat*⁷¹, uso che dimostra uno sforzo di astrazione notevole.

Ora, a me sembra che l'idea corrente di *Auflöser* o *Fäl-lelöser*⁷² non risulti completamente appagante, per alcune criticità che paiono proprio insuperabili. Prima fra tutte, l'indicazione che ci si poteva fregiare del titolo di *lytai*, se questa era la volontà degli interessati (si usa il verbo *malle*, preferire o qui ancor meglio gradire). Ma chi potrebbe rifiutare un titolo in ogni suo riverbero rimandante a idee positive, come la capacità di risolvere problemi, superare dilemmi, affrontare

⁶⁹ Cfr. per esempio A. AGUDO RUIZ, *Oriente y Occidente*, cit., p. 21. M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 394, nt. 82, propone la resa «persolutori». Una discussione della letteratura si trova anche in R.C. MCCAIL, *On the early career of Agathias Scholasticus*, in *Revue des études byzantines*, 28, 1970, p. 145, nt. 2.

⁷⁰ Così F.J. TOMKINS, *The Institutes of the Roman law*, I, London, 1867, pp. 112 e 116 («under the guidance and instruction of the professors»). Solo la sesta e settima parte del Digesto per il Tomkins erano oggetto di studio privato.

⁷¹ *Iuv. satyr.* 8.50. Si vedano A.C. SCHOMBER, *An Historical and chronological view of Roman law. With notes and illustrations*, Oxford, 1785, p. 150; F.J. TOMKINS, *The Institutes*, cit., p. 112; L. CANTARELLI, *Corsi*, cit., p. 18; P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano, 2007, p. 107, nt. 65. Di Giovenale sembra a taluni che perfino Giustiniano si faccia eco in C. 1.14.12.4: *quis legum aenigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse videbitur*.

⁷² Caldeggiata, tra i tanti, da N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, *Historiae*, cit., p. 23; J.P. MEINCKE, *Grundwissen zum Bürgerlichen Recht*, in *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, herausgegeben von R. ZIMMERMANN, Heidelberg, 1999, p. 154; A. DEMANDT, *Geschichte der Spätantike*, München, 2008², p. 399; D. LIEBS, *Juristenausbildung in der Spätantike*, in *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, herausgegeben von CH. BALDUS, TH. FINKENAUER, TH. RÜFNER, Tübingen, 2008, pp. 36 e 39; A. AGUDO RUIZ, *Oriente y Occidente*, cit., p. 21.

nodi critici⁷³? Più comprensibile invece è la prescrizione se noi consideriamo che l'epiteto doveva avere in precedenza delle venature non proprio di irresistibile prestigio, e se Giustiniano aveva inteso del tutto superarle, ciò comunque non doveva essere perspicuo nella dimensione pubblica o sociale dove la parola si riacciava nell'immaginario comune forse ancora al semplicistico fai da te di chi leggeva da solo alcuni brani di Paolo, senza troppo costruito e con uno spontaneismo per qualche verso censurabile⁷⁴: un *legere* colmo di *confusio*.

Giustiniano lo sapeva, e voleva che il lita fosse 'esente' dal cappello autoritativo professorio ma in un modo del tutto nuovo: ora lo studente di quarto anno non era più abbandonato a se stesso e a una formazione raccogliatrice e discutibile, perché, manifestata piena fiducia nei progressi che non poteva non aver fatto dopo alcuni anni di studio, al discente veniva dato un *ordo* – diciamo, oltre che una scaletta precisa, persino un metodo – e mostrato con precisione su quali testi formarsi.

Ne deriva comunque che nella percezione e degli interessati e dell'imperatore stesso, *lytai* non doveva avere una portata troppo ristretta, men che meno all'idea della sola risoluzione di casi. Non si traduce, guarda caso, il termine greco perché a scapitare sarebbe la ricchezza polisensa di sottintesi, che in-

⁷³ Questo conduce alla difficoltà di comprensione esternata da M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 386, nt. 55: «Ma non si capisce quale altra scelta in realtà vorrebbero o potrebbero fare». Un tentativo di spiegare l'inciso *si maluerint* è dovuto a L. CANTARELLI, *Corsi*, cit., p. 19, nt. 2, che ipotizza la partecipazione facoltativa ad esercitazioni condotte sui testi giuridici: chi non voleva o non si sentiva pronto a *solvere* in queste primordiali 'cliniche legali' poteva sfilarsi e così non fregiarsi del titolo. Tuttavia è lecito notare come sia strana – sempre che si ammetta il concetto di *moot court* antelettera – una ritrosia nel prendere parte ad attività che non comportavano rischi in caso di mancata riuscita (mentre in ogni caso era assicurato un titolo di prestigio), e d'altronde ci viene detto che il *cognomen* è per tutti coloro che vogliono esibirlo, senza che tale scelta comporti obblighi di qualche specie. Del resto, se per il Cantarelli nel IV° anno non c'erano lezioni e c'era pure la possibilità di sottrarsi alle esercitazioni che davano la patente di *lyta*, di che cosa mai potevano occuparsi quegli studenti?

⁷⁴ Anche G.G. ARCHI, *Giustiniano e l'insegnamento del diritto*, cit., p. 6, ha parlato di «un programma preciso di studi, non più lasciato a una formazione spontanea».

vece si vuole salvaguardare per intero. Non deve essere foriero di malintesi, ma anzi capito secondo il suggerimento indicato, il fatto che nel § 5 di *Omnem* dopo *appellari* non segua appunto una spiegazione del tipo *id est (hoc est) solutores*. Ma se così è, come mi pare evidente dalle argomentazioni appena esposte, sorge prepotente la difficoltà di stabilire allora che senso possa avere l'espressione *prolytae*, questa volta latina⁷⁵ seppure costituente in definitiva un calco dal greco, perché a quasi tutti sembra con fondamento che in tale parola non possa dirsi replicato un medesimo concetto già dato (lo studio svincolato dal prosaicismo delle lezioni impartite dagli antecessori), mentre parrebbe meno strano scorgere lo stigma di un *praesolutor*⁷⁶, di un *solutor* progredito e più anziano (qualcuno ha parlato di *archisolutores*⁷⁷) del semplice *lyta*.

Ma io credo che lo scioglimento richiamato da ambedue le parole richieda un referente più comprensivo di quelli via via trascelti o selezionati in dottrina. Essere 'sciolti' o 'liberati' non indicava forse in primo luogo il dato banale del non dover più assistere alle lezioni, né solo e soltanto che si fosse acquisita capacità di districare i viluppi più intricati del diritto.

Essere sciolti o liberati forse voleva dire entrambe le cose ed altro ancora se si assume una concezione lata capace di abbracciare tutte le conseguenze che si associano a una emancipazione umana e formativa di chi all'inizio aveva mosso i primi passi in uno stato di rudezza totale e si era ora anche umanamente evoluto in 'farina netta'. Ma anche decidere in fondo solubilizza la tensione racchiusa nelle gerarchie della scuola, dice che dalla primitiva ritrosia si è incominciato un moto verso l'indipendenza da un filtro dappprincipio necessario⁷⁸, nei limiti in cui Giusti-

⁷⁵ J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Varia Graeco-Romana III*, cit., p. 190.

⁷⁶ Così Turnebo e J. SCAPULA, *Lexicon Graeco-Latinum*, Lugduni Batavorum, 1652, c. 936.

⁷⁷ G. HUMBERT, voce *Antecessor*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, I, sous la direction de Ch. DAREMBERG et E. SAGLIO, Paris, 1877, p. 285.

⁷⁸ Le belle pagine di M. MIGLIETTA, *Alle origini*, cit., p. 185 ss. e spec. 189, nonché, con riguardo al *Codex*, p. 190, nt. 125, sulla insopprimibile vitalità e libertà scientifica degli *antecessores*, mi inducono a pensare, dal canto mio, che la rinuncia verso la fine degli studi al filtro obbligatorio rappresentato dal

niano consentiva quella che Charles Phineas Sherman ha definito una 'disciplina mentale'⁷⁹: il giurista inteso come coscienza critica per l'evoluzione e il miglioramento del diritto è ovviamente un ideale tramontato e anzi espressamente bandito perché confliggente con la nuova ideologia imperiale⁸⁰.

Essere *licentiati* voleva comunque dire avere raggiunto l'autonomia nel seguire in prima persona la propria formazione, senza una sequela di controlli obbligatori svolti passo passo, avere preso dimestichezza con le materie e dunque con le soluzioni e con l'*ars solvendi* che la giurisprudenza romana aveva additato. Non mi sembra un caso che tale idea di affrancazione culturale, di piena maturità e autonomia nel discernimento, possa vedere ancora un'altra articolazione laddove nei proclami si è intravvista la qualità di persone potenzialmente in grado a loro volta di insegnare⁸¹: il massimo cioè della *solutio*, lungo una scala regolare che comprendeva l'autoformazione e,

docente fosse organica al progetto di Giustiniano, in quanto la didattica avanzata e perfezionativa era gravida di occasioni di 'devianza' rispetto all'ufficiatà del diritto sancito dall'imperatore. Interessanti le sfumature percepibili in G. PANCIOLOI, *Rerum memorabilium sive deperditarum pars prior*, Francofurti, 1660, p. 217: «per Lytas intelliguntur solutores: sive quod Legum nodos quodammodo iam possint solvere, sive quod a scholis iam solubiles fere sint, & libere silentium ausint rumpere, quod discipulos dum discerent, servare oportebat, potestate quippe ex inferiore loco disputandi ipsis concessa».

⁷⁹ C.P. SHERMAN, *The study*, cit., p. 512 («mental discipline»).

⁸⁰ M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 399, nota a proposito che nell'elenco di sbocchi professionali «manca la 'professione' del giurista». Si veda anche A. LOVATO, *Giustiniano e la consummatio nostrorum digestorum*, in *MEFRA*, 125.2, 2013, p. 20 ss. D'altro canto, come ha osservato M. MIGLIETTA, *Alle origini*, cit., p. 154, nt. 41, era *in re ipsa* lo sfaldamento a lungo andare di un progetto volto a soffocare «la 'passione' dell'essere giurista».

⁸¹ Cfr. A. TERRASSON, *Histoire de la jurisprudence romaine*, Paris, 1750, p. 355: «Gens qui sont en état d'enseigner les autres»; P. VERMIGLIOLI, *Elementi ossia istituzioni civili di Giustiniano imperatore*, I, Perugia, 1830², p. 30: «Nel quinto anno Giustiniano ordinò, che si spiegasse il suo Codice, e gli scolari prendevano il nome di *Prolytae* cioè persone capaci ad insegnare agli altri». Non sempre c'è il caso di portarsi tanto a ritroso per ricomporre uno spettro così allargato, come comprova J. LADJILI-MOUCHETTE, *Histoire juridique de la Méditerranée: droit romain, droit musulman*, Paris, 2007, p. 557: «les noms dont on désigne les étudiants de 4^e et de 5^e années, *lytae* ou *prolytae*, noms rapportés dans la constitution justinienne, expriment leur aptitude à délier ou à résoudre les cas et même à enseigner».

come qualcuno oggi direbbe, il 'saper fare' pienamente attinto guarda caso con l'idea della produzione in giudizio di quanto occorrente dall'universo delle soluzioni pratiche che i Romani avevano abilmente saputo argomentare.

Che entrambi i sensi possano coesistere credo d'altronde si possa evincere da quanto il Niebuhr supposeva nella sua prefazione alla storia di Agazia Scolastico⁸², ove si immagina certo, in primo luogo, la validità della spiegazione rimandante ai punti critici del diritto o meglio delle leggi in cui il diritto si risolveva, ma ove al contempo si ipotizza che Agazia (532-580 circa) svolgesse il proprio studio privato del quarto corso «trans portum in regione Peraea [...] procul ab urbis strepitu remotus»⁸³. Dunque il poeta epigrammista di Myrina risolveva questioni di diritto, ma lo faceva nella 'pace agreste' del suo ritiro, ciò che importa a quanto pare che non doveva presenziare a degli insegnamenti, che si svolgevano da qualche parte: 'scioglieva' (metaforicamente) e al tempo stesso 'era sciolto' (sempre metaforicamente), già al quarto anno, dove il programma imponeva di concentrarsi come sappiamo su dieci *libri singulares*, ma consentiva di farlo anche nella tranquillità della residenza di famiglia. Ricordo che lo scrittore bizantino non è un oscuro comprimario nel panorama storiografico del VI secolo ed anzi viene considerato con i suoi cinque libri sul regno di Giustiniano il 'continuatore', magari con risorse minori, di Procopio.

Il ragionamento condotto potrebbe però suscitare un'obiezione, quella fondata sul valore del segno titolato a indicare gli studenti al quarto anno, valore che è sempre e solo attivo e mai passivo⁸⁴. Si tratta, come ho detto, di un assunto che fa da mastice ad approcci anche molto diversificati, che tuttavia si improntano sempre all'accettazione di tale punto, per scarta-

⁸² Ne discute R.C. McCAL, *On the early career*, cit., p. 144 ss.

⁸³ Cfr. B.G. NIEBUHR (graeca recensuit), *Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque, cum versione latina et annotationibus Bon. Vulcanii. Accedunt Agathiae epigrammata*, Bonnae, 1828, p. XIV, nt. 9.

⁸⁴ Si vedano anche, oltre agli Autori già citati, M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, II.2, cit., p. 385, nt. 54 e A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 178 e nt. 5.

re un'interpretazione reputata addirittura grammaticalmente assurda e improponibile. Sembra cioè errato attentarsi in una spiegazione differente.

Certo, il rilievo in astratto non fa una grinza, e sembra perciò inappuntabile: ma noi dobbiamo, per penetrare il senso delle cose, scendere nel letto di coltura dove aveva attecchito la parola, all'universo granulare degli studenti e dei loro modi espressivi, e capire che il nomignolo è stato partorito in ambiente studentesco, dove vigeva un registro linguistico tutto interno a quella comunità di parlanti, un *jargon* molto spesso incomprensibile o formalmente scorretto per gli estranei – tanto che in dottrina si è parlato anche di un *argot*⁸⁵ autoreferenziale –, un gergo con preferenza per il neologismo, l'esagerazione scherzosa, la distorsione nominale e persino l'antifrasi rispetto ai canoni del linguaggio corrente⁸⁶. Ciò stante, è intuitivo che parole con una simile provenienza debbano essere maneggiate con elasticità (come se usassimo il famoso regolo di Lesbo) e non certo con il metro del linguista puro.

Al pensiero difeso potrebbero inoltre dare di urto, in apparenza, due valutazioni molto diffuse: a) la puntualizzazione, in primo luogo, per cui l'intero corso prevedeva pur sempre un'incisiva guida, variamente declinata e aggettivata, talora «diretta»⁸⁷, talaltra «costante»⁸⁸, prestata dagli antecessori. In altro senso anche chi ha pensato a un biennio conclu-

⁸⁵ J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Varia Graeco-Romana III*, cit., p. 189, dopo aver rilevato che il vocabolo è quasi un hapax, arriva a riconoscere che «la forme insolite λύτης s'expliquerait par une forme non autrement attestée et qui est passé dans le grec moderne, ou par son origine estudiantine, car les étudiants ont leur propre langue, une sorte d'argot».

⁸⁶ Un'idiocultura iconoclasta e 'contro', che si manifestava ad un livello ulteriore persino in atroci scherzi e talora veri e propri crimini contro i colleghi più indifesi e i professori, come testimoniato dalla stessa costituzione *Omnem*. Si noti che tanto il termine francese *argot* quanto l'inglese *cant* rimandano in senso stretto ai gerghi della malavita, costruiti proprio per impedire una comprensione agli 'esterni'.

⁸⁷ G. FALCONE, *'Legum cunabula'*, cit., p. 289 ss. e nt. 13: «sotto la diretta guida degli *antecessores*» (dello stesso autore v. *Premessa*, cit., pp. 153 e spec. 151).

⁸⁸ Cfr. A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 145: «sempre sotto la costante guida degli *antecessores*».

sivo di *Privatstudium* ha detto «probabile una sorveglianza, una direzione da parte dei docenti»⁸⁹ oppure sostenuto che il pur sempre doveroso controllo dei 'privatisti' riposasse sulla garanzia di un esame finale da sostenere al termine del quinquennio⁹⁰ e sul rilascio di un attestato di profitto indispensabile per l'esercizio della professione forense⁹¹; b) l'affermazione, in seconda analisi, per cui erano ancora erogate lezioni pure nel quinto anno⁹², ed erogate tanto nell'idioma greco come in quello latino⁹³. Così, per esempio⁹⁴, lo Scheltema ha affermato l'obbligo della frequenza nel quinto anno, in dissenso da Colliet e Peters. Ora se delle lezioni si tenevano qualcuno non doveva sentirsi così emancipato se pure si ritiene di accedere alla spiegazione della facoltatività della presenza a lezione.

⁸⁹ Così *verbatim* M. BIANCHINI, *Appunti sulla compilazione*, cit., p. 43, dove anche la rilevazione che «secondo le disposizioni giustiniane, il periodo di studio era fissato in cinque anni (già in uso in alcune scuole, così a Berito), tre di lezioni, due di studio privato ma sempre sotto la guida dei professori». V. anche F. GALLO, *Una critica del nichilismo giuridico*, in *Studi per G. Nicotri*, III, Milano, 2007, p. 507.

⁹⁰ Secondo la tesi di P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 352: «Ob und wie das Privatstudium der letzten beiden Jahre überwacht wurde, ist nicht überliefert; vermuthlich lag die Bürgschaft dafür in der nach Beendigung der Studien abzulegenden Prüfung».

⁹¹ Cfr. P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 348 e nt. 9 (per richiamo da p. 352, nt. 32). Anche secondo L. CANTARELLI, *Corsi*, cit., p. 20, nt. 2, «è probabile che gli studenti, alla fine dei loro studi, ricevessero un certificato che attestasse che essi li avevano bene compiuti». Lo stesso in L. LABORDE, *Les écoles*, cit., p. 81. Cfr. inoltre R. MOUTERDE, *Regards sur Beyrouth phénicienne, hellénistique et romaine*, Paris, 1966, p. 38 e nt. 2 (già in *MUSJ*, 40, 1964, p. 178 e nt. 2), dove si dice di un attestato di conoscenza delle leggi.

⁹² In tal senso H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., p. 15 (ora in *Opera minora*, cit., p. 70). Ne commenta il pensiero A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 151 ss.

⁹³ Sempre H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., p. 11 ss. (ora in *Opera minora*, cit., p. 67 ss.). Ma A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., p. 152, osserva che le «difficoltà linguistiche», visto il ceto sociale da cui venivano gli studenti, non dovevano essere insuperabili. Inoltre, aggiungo io, il bisogno di un syllabo per le problematiche connesse all'apprendimento del latino tecnico avrebbe dovuto farsi sentire già per l'anno precedente.

⁹⁴ Ne riferisce anche R. BONINI, *Le Institutiones Iustiniani sive Elementa*, cit., p. 748. Dello stesso autore v. *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, Bologna, 1979, p. 55.

Gli elementi disponibili vanno pesati nella giusta luce per capire quali tra essi siano davvero determinanti e caratterizzanti di una programmazione; contrariamente a quanto si è ancora di recente ribadito, il § 3 della costituzione *Imperatoriam* non dice che nel quinto anno la didattica degli antecessori fosse obbligatoria e che si dovessero fare lezioni – pur non vietando a qualcuno di tenerle – perché si ricorda solo come la *legum eruditio* debba considerarsi promanante all’inizio e alla fine del percorso di studio *a principali voce*, come fluente dalla bocca stessa dell’imperatore⁹⁵. Perciò anche le notazioni riprodotte prima, opportunamente ritirate, non solo non infirmano il quadro tracciato in queste pagine, ma anzi sono pienamente compatibili con il tipo di spiegazione proposta, e ciò perché in relazione al primo punto la guida dovrà intendersi non come imposizione o puro controllo di corto respiro, ma come sussidio e supporto messo a disposizione di eventuali interessati, e le lezioni stesse erano un servizio fruibile liberamente e ormai anche in un clima non più partecipe di distanze, ma di affinità percettive.

Detto questo, non intendo scansare il problema, che mi è stato rappresentato da un collega, dell’esistenza di una produzione antecessoriale sulle *constitutiones* codicistiche basata su lezioni orali raccolte da studenti, che trova l’espressione più eloquente nel commentario al Codice giustiniano di Ta-

⁹⁵ *Imperatoriam*, § 3: *Cumque hoc Deo propitio peractum est, Triboniano, viro magnifico, magistro et ex quaestore sacri palatii nostri, nec non Theophilo et Dorotheo, viris illustribus, antecessoribus, quorum omnium sollertiam et legum scientiam et circa nostras iussiones fidem iam ex multis rerum argumentis accepimus, convocatis, specialiter mandavimus ut nostra auctoritate nostrisque suasionibus componant Institutiones: ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere, et tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis, accipiant, et quod in priore tempore vix post quadriennium prioribus contingebat, ut tunc constitutiones imperatorias legerent, hoc vos a primordio ingrediamini, digni tanto honore tantaque reperti felicitate, ut et initium vobis et finis legum eruditionis a voce principali procedat.* Sfruttò il § 3 del *Prooemium de confirmatione Institutionum* per dire che nel quinto anno le *constitutiones* dovessero essere insegnate già F.A. BIENER, *Geschichte der Novellen Justinian's*, Berlin, 1824, p. 2.

leleo⁹⁶: se tali appunti concernevano il *Codex*, vuol dire che si faceva lezione su di esso, ma visto che il momento previsto da *Omnem* era il quinto anno, allora si vuole concludere che Taleleo insegnasse il codice come missione istituzionale ai *prolytae* del quinto anno, si vuole cioè concludere che non ci fosse studio privato delle costituzioni.

Tuttavia, il problema è già stato posto e affrontato in dottrina⁹⁷. Che un professore potesse tenere ripetizioni o spiegazioni orali aperte a tutti coloro che fossero desiderosi di ascoltarlo è un conto, perché il *Privatstudium* ordinario non poteva vietare o escludere simili eventuali iniziative; altro conto è dare per certo, quasi con la mentalità adusa alle nostre ‘fasce di docenza’ universitaria con i relativi ‘carichi didattici’ e ‘moduli’, che tali lezioni fossero precisamente le *Pflichtvorlesungen*, i corsi curriculari obbligatori previsti e prescritti dalla *Omnem* per i soli *prolytae* del quinto anno. Si tratta anche qui di non assolutizzare determinati schemi soggettivi. Ci sono dei fatti che a volte si pongono alla nostra attenzione, come gli insegnamenti taleleani sul *Codex*, ma non su un piano di prescrizione legale, bensì di pura fattualità – tanto che il commentario venne apprestato sul *Novus Codex* del 529, prima ancora che intervenisse l’aggiustamento dei programmi nel dicembre 533, per essere poi riadattato e aggiornato sulla seconda edizione del 534 –: allo stesso modo anche le *Novellae* o *nearai diataxeis* che costituiscono una novità successiva alla *Omnem* conobbero delle esplicazioni orali, ma chiaramente al di fuori di una ufficiale e legalmente comandata pianifi-

⁹⁶ Raccoglieva questo come un terzo elemento per rintuzzare l’idea di un *Eigenstudium* «des fünften Jahres» che già ai tempi era ampiamente circolante F.A. BIENER, *Geschichte*, cit., p. 63 e nt. 57.

⁹⁷ Per esempio da F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* II, cit., p. 318, che ha parlato a ragione di una «Unterweisung» *extraordinaria* in un contesto di studio privato del *Codex*: «Daß solches Privatstudium eine Unterweisung (*extraordinaria*) durch die Rechtslehrer auch jetzt [...] nicht ausschloß, zeigen die alsbald einsetzenden Codex-Kommentierungen der justinianischen Antecessores [...] die – entsprechend dem Sinn des Kommentarverbots – von Haus aus nichtliterarischen Zwecken dienten».

cazione con assorbimento messo in preventivo in un anno in particolare⁹⁸.

Quanto al rilievo di Paul Krüger, è stata rilevata una contraddizione di fondo già da Luigi Cantarelli⁹⁹, poiché il romanista di Berlino pensava a uno studio privato negli ultimi due anni ma poi da *Omnem* § 7 ricavava che le scuole non venivano «abbandonate» nel quarto e nel quinto anno, perché solo in quelle sedi deputate e non altrove c'era il *Vortrag* delle raccolte legislative di Giustiniano: *haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis tam in regiis urbibus quam in Berytensium pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis*¹⁰⁰. Che il *tradi* non possa essere preso in una maniera rigorosa è consigliato dalla sottrazione all'insegnamento, su cui nessuno ha da ridire, di una parte non marginale del *volumen* digestuale.

Inoltre, una volta maturata nell'intimo una coscienza a disporsi in accordo ai nuovi precetti, si poteva fare a meno di chi in fondo fungeva da mero strumento vocale della volontà imperiale¹⁰¹, e che forse si manifestava nella sua utilità impre-

⁹⁸ Ciò che ha spinto lo Scheltema, notoriamente, a figurarsi addirittura un sesto anno di studi, con illazione che sembra ora raccolta da W. KAISER, *Zur äusseren Gestalt der Novellen Justinians*, in *Introduzione al diritto bizantino*, cit., p. 171 e nt. 73.

⁹⁹ L. CANTARELLI, *Corsi*, cit., p. 19. Ma lo stesso studioso italiano, come ho anticipato, non è esente da una ambiguità a quanto pare irrisolta, avendo affermato che dal quarto anno non c'erano più lezioni, dopo una precisazione, di tono apparentemente diverso, svolta poche righe prima (*ivi*, p. 18 ss.): «Ciò posto, è chiaro che gli studenti degli ultimi due anni non erano dispensati dal frequentare i corsi, altrimenti questi sarebbero stati abbandonati, mentre dalla costituzione giustiniana risulta evidente che i corsi procedevano innanzi come quelli degli anni precedenti».

¹⁰⁰ Cfr. P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 352, nt. 31: «Nach const. *Omnem* § 7, welche die drei Gesetzbücher, also auch den Codex, nur in den Rechtsschulen vortragen (*tradi*) läßt, und nach den Bezeichnungen der Studirenden möchte man annehmen, dass sie auch im vierten und fünften Jahr auf der Rechtsschule das Studium fortsetzten».

¹⁰¹ Nota la posizione di E. VOLTERRA, *Giustiniano I e le scuole di diritto*, in *Gregorianum*, 48, 1967, p. 99 (su cui cfr. M. MIGLIETTA, *Alle origini*, cit., p. 175, nt. 89). Come Volterra, L. LABORDE, *Les écoles*, cit., p. 71. Al contrario, ritiene che Giustiniano abbia pienamente valorizzato il ruolo della docenza conside-

scindibile solo quando occorreva capire testi in lingua latina sulle prime non così trasparenti e dunque bisognosi di una traduzione letterale propedeutica alla disamina giuridica vera e propria.

Si consideri infine che, molto probabilmente, i docenti non avevano specifica competenza per articolazioni di materia, non c'erano ossia diversi docenti a spartirsi le branche del materiale messo a contributo, ma c'era verosimilmente un unico professore a somministrare il blocco di lezioni risultante dalle direttive imperiali¹⁰². E allora riesce ancor più facile immaginare un allentamento delle pretese di controllo, un *fading* progressivo e una fiducia anche per forza di cose riposta nel proseguimento in privato da parte degli studenti del ruolino di marcia.

Nel mutare delle forme di insegnamento poco o nulla è rimasto di certe attitudini, almeno nella nostra esperienza, ancora segnata (ma per quanto tempo ancora?) da una netta divaricazione di categorie che fanno pur sempre capo al lato concreto di comunità universitaria. Di certo la particolare proiezione d'intenti riguardanti le sorti e gli sbocchi operativi dei destinatari dei percorsi didattici nel campo legale ci lascia ancora oggi parecchio su cui riflettere.

randola «come una sorta di amplificazione dell'attività normativa dell'imperatore» G. FALCONE, *Premessa*, cit., p. 151.

¹⁰² P. COLLINET, *Histoire*, cit., p. 242: «Il semble que, sous Justinien, et peut-être déjà avant lui, les élèves n'avaient, durant les années normales, qu'un seul maître»; H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., p. 9, nt. 34 (ora in *Opera minora*, cit., p. 65, nt. 34); H.F. JOLOWICZ, *Historical introduction*, cit., p. 511, nt. 2; R. BROWNING, *Education*, cit., p. 879.

MARCO A. FENOCCHIO, Il punto su *lytai* e *prolytae* (costituzione *Omnem*, § 5)

L'articolo si propone di esplorare il significato dei soprannomi confermati per gli studenti di diritto del quarto e quinto anno dall'imperatore Giustiniano nella costituzione *Omnem*, § 5. Entrambi gli appellativi possono forse coinvolgere l'idea dell'avanzamento complessivo nella formazione, senza necessità di adottare interpretazioni troppo restrittive.

Parole chiave: costituzione *Omnem*, § 5, λύται, *prolytae*, formazione giuridica.

MARCO A. FENOCCHIO, An overview on *lytai* and *prolytae* (constitution *Omnem*, § 5)

The paper aims at exploring the meaning of nicknames λύται and *prolytae* given to students of law according to Justinian's constitution *Omnem*, § 5. One can argue that during the fourth and fifth year of study these students were neither simply freed from lectures nor simply able to solve legal problems, because a broader concept is involved, that is their personal enhancement in several manners.

Key words: constitution *Omnem*, § 5, λύται, *prolytae*, legal education.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.